

Il “decreto Renzi”, fra le altre cose, ha previsto delle novità riguardo la presentazione dei modelli F24. È stato introdotto, infatti, l'obbligo di impiegare i servizi telematici per effettuare la quasi la totalità dei versamenti tributari.



Cos'è il modello F24?

Com'è noto nel 1998 è stato inaugurato il modello F24.

Questo modello, serve ormai da molti anni per poter versare la maggior parte delle imposte, sia nazionali che locali, e dei contributi previdenziali. Nel corso degli anni, ai fini della presentazione di tali modelli, è stata stabilita la regola basata sulla distinzione fra i titolari di partita IVA e soggetti privati.



I titolari di partita IVA

Dal 2007, mentre i privati potevano continuare ad utilizzare il modello cartaceo, recandosi in banca o in posta, i soggetti titolari di partita IVA sono stati ob-



Le novità 2014

Da ottobre 2014, grazie al “decreto Renzi”, questa regola, spiegata a grandi linee, è stata modificata.

Con lo scopo, infatti, di ridurre il costo a carico dell'Amministrazione Finanziaria relativo alla gestione cartacea dei modelli F24 e allo scopo di aumentare i controlli relativi alle compensazioni d'imposta, è stata modificata la normativa riguardo la presentazione dei modelli F24.

È stata tolta in particolare la regola basata sulla distinzione fra privati e partite IVA e relative modalità di presentazione.

3. Infine, si dovrà porre attenzione al tipo di contribuente che effettua il pagamento. Vi possono essere diversi casi.



Compensazioni d'imposta

Il primo riguarda il caso di modello F24 con saldo a zero a seguito di una compensazione. In questo caso, a prescindere che sia presentato da un privato o da un titolare di partita IVA, il modello va presentato esclusivamente in via telematica. Potranno essere utilizzati i programmi dell'Agenzia delle Entrate: “F24online” oppure “F24web”. Altrimenti sarà possibile rivolgersi ad un intermediario abilitato, che

bligati a presentare i modelli F24 esclusivamente in via telematica. Ciò vuol dire che non potevano più usare il modello cartaceo, ma erano costretti a utilizzare il servizio home banking (gestito dalle banche o dalle poste) oppure i programmi dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline).

Se non volevano provvedere in prima persona nei modi appena descritti, oppure non ne erano capaci, potevano rivolgersi ad un intermediario abilitato (Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro, CAF), il quale, a sua volta, utilizzava la via telematica.

Dall'entrata in vigore del decreto in questione, infatti, non conta più il possesso della partita IVA, visto che la nuova norma riguarda tutti gli utilizzatori dei modelli F24, privati compresi.



Cosa cambia?

La differenziazione ora si fonda su vari elementi.

1. Innanzitutto è fondamentale verificare se ci sono, all'interno del modello F24, delle compensazioni d'imposta.
2. In secondo luogo sarà necessario verificare il saldo del modello stesso.

presenterà a sua volta il modello F24 per via telematica.



Il saldo del modello

Il secondo caso si verifica quando si deve presentare un modello F24 a debito senza compensazioni.

In questo caso vi possono essere 3 alternative.

La prima riguarda il modello F24 con saldo inferiore o pari a € 1.000,00 di un contribuente privato. In questa situazione, il contribuente oltre a poter rivolgersi ad un intermediario, potrà utilizzare direttamente i programmi “F24online”, “F24web”, il servizio home banking gestito dal-

la banca o dalla posta, oppure potrà ricorrere alla presentazione del modello cartaceo.

Questo è l'unico caso in cui, ad oggi, può ancora essere utilizzato il modello cartaceo.

Tale "eccezione" probabilmente è stata lasciata disponibile per permettere ai contribuenti con meno dimestichezza informatica di poter pagare le loro imposte, senza la necessità di ulteriori costi (ricorso

all'intermediario) o con l'obbligo di imparare l'utilizzo di nuovi programmi informatici.

L'esempio classico è rappresentato dalla persona anziana che si reca in posta per pagare le imposte sulla casa di importo modesto.

Le altre due alternative sono: modello F24 con saldo superiore a € 1.000,00 di un contribuente privato e modello F24 di un contribuente con partita IVA.

In entrambi i casi sarà necessario ricorrere alla via telematica (F24online, F24web, Home banking).

Il terzo caso è rappresentato dal modello F24 a debito con compensazione. In questa circostanza, a prescindere se a presentare il modello sia un titolare di partita IVA o un soggetto privato, è obbligatoria la presentazione per via telematica e quindi vietato l'uso del modello cartaceo.

Una piccola tabella riepilogativa aiuterà certamente a capire meglio come ci si debba comportare da ottobre 2014.

Tipo versamento	Tipo soggetto	Modo presentazione
F24 a zero con compensazione	<ul style="list-style-type: none">• Partita IVA• Privato	<ul style="list-style-type: none">• F24online• F24web• Intermediario
F24 a debito senza compensazione con saldo < € 1.000,00	Privato	<ul style="list-style-type: none">• F24online• F24web• Home banking• Intermediario• Cartaceo
F24 a debito senza compensazione con saldo > € 1.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Partita IVA• Privato	<ul style="list-style-type: none">• F24online• F24web• Home banking• Intermediario
F24 a debito senza compensazione con saldo < € 1.000,00	Partita IVA	<ul style="list-style-type: none">• F24online• F24web• Home banking• Intermediario
F24 a debito con compensazione	<ul style="list-style-type: none">• Partita IVA• Privato	<ul style="list-style-type: none">• F24online• F24web• Home banking• Intermediario

Per riepilogare, i contribuenti titolari di partita IVA dovranno sempre utilizzare la via telematica: F24online, F24web, Home banking.

Se però, per effetto delle compensazioni, il modello F24 ha un saldo pari a zero, allora in quel caso non

potranno usare l'home banking.

I contribuenti privati seguiranno la stessa regola, se però il modello F24 non presenta compensazione e ha un saldo non superiore a € 1.000,00 allora potrà essere presentato in modalità cartacea.

Resta possibile per tutti, privati e partite IVA, a prescindere dall'importo, la possibilità di ricorrere all'intermediario abilitato.